

**Regolamento  
della legge della scuola<sup>1</sup>**  
(del 19 maggio 1992)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Richiamati

- la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- l'art. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928;<sup>2</sup>

**decreta:**

TITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Dipartimento e unità amministrative** (art. 8 Lsc)<sup>3</sup>

**Art. 1<sup>4</sup>** Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (di seguito legge) e del presente regolamento.

<sup>2</sup>Le unità amministrative subordinate designate genericamente nel presente regolamento sono:

- a) con il termine Divisioni: la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;
- b) con il termine uffici d'insegnamento e di formazione: l'Ufficio delle scuole comunali, l'Ufficio dell'insegnamento medio, l'Ufficio della pedagogia speciale, l'Ufficio dell'insegnamento medio superiore, l'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, l'Ufficio della formazione commerciale e dei servizi e l'Ufficio della formazione sanitaria e sociale.

**Competenze decisionali in materia finanziaria<sup>5</sup>**

**Art. 1a<sup>6</sup>** Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

- a) al capufficio o al responsabile CRB fino a fr. 10'000.-;
- b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10'000.- e fino a fr. 30'000.-;
- c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30'000.- e fino a fr. 100'000.-;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.-.

**Obbligo scolastico<sup>7</sup>**

**Art. 1b<sup>8</sup>** Le disposizioni particolari concernenti la frequenza delle scuole obbligatorie sono stabilite nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione.

**Ammissione alle scuole cantonali**

**a) condizioni del domicilio<sup>9</sup>**

<sup>1</sup> Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

<sup>2</sup> Ingresso modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594.

<sup>3</sup> Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>5</sup> Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

<sup>6</sup> Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340.

<sup>7</sup> Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

<sup>8</sup> Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2014, 340.

**Art. 1c**<sup>10</sup> 1Nelle scuole cantonali sono ammessi gli allievi domiciliati in Ticino; nel dubbio, è richiesta l'attestazione del Comune di domicilio.

2È assimilata al domicilio la residenza in Ticino autorizzata secondo le disposizioni in materia di polizia degli stranieri.

3Allievi domiciliati fuori Cantone possono essere eccezionalmente ammessi, tenendo conto delle ragioni invocate e commisurandole con l'aggravio che ne deriva all'istituto scolastico; per gli stranieri è inoltre necessaria l'autorizzazione come al cpv. 2.

4L'ammissione dei non domiciliati è autorizzata dalle Divisioni per le rispettive scuole, congiuntamente con la decisione sulla tassa, riservata la facoltà di reclamo e quella di ricorso al Consiglio di Stato.

#### **b) tasse (art. 7 cpv. 4 Lsc)**<sup>11</sup>

**Art. 1d**<sup>12</sup> 1Per l'ammissione dei non domiciliati è prelevata la tassa annua seguente:

- a) scuola media fr. 7'500.-;
- b) scuole medie superiori e scuole professionali di base a tempo pieno fr. 15'000.-;
- c) scuole speciali fr. 44'000.-;
- d) scuole dell'infanzia ed elementari: la tassa è decisa dal Municipio.

2Sono riservate le convenzioni con altri Cantoni o Paesi.

3La tassa può essere ridotta secondo libero apprezzamento, segnatamente nel caso di allievi ospiti nell'ambito di scambi scolastici.

#### **Collaborazioni con altre scuole**

**Art. 1e**<sup>13</sup> Il Dipartimento può sottoscrivere convenzioni che prevedono collaborazioni tra scuole ticinesi e scuole di altri Cantoni o estere quando esse sono nell'interesse degli allievi e del sistema scolastico.

#### **Programmi e piani di studio delle scuole professionali**

**Art. 1f**<sup>14</sup> L'approvazioni di programmi e piani di studio delle scuole professionali, per quanto non previsto da norme federali, compete al Dipartimento.

#### **Innovazioni e sperimentazioni (art. 13 Lsc)**

##### **a) proposte**

**Art. 2**<sup>15</sup> Oltre al Dipartimento, agli organi scolastici cantonali e agli organi degli istituti, possono proporre sperimentazioni e innovazioni le associazioni magistrali, le associazioni di docenti di determinati ordini di scuola o di materia e i gruppi di docenti appositamente costituiti.

##### **b) presentazione e preavviso**

**Art. 3**<sup>16</sup> 1Le proposte di innovazione e di sperimentazione sono da presentare agli organi competenti designati dalla legge (Consiglio di Stato, Dipartimento, organi scolastici cantonali), i quali le esaminano, prendono posizione in merito e, se del caso, elaborano o fanno elaborare il relativo progetto.

---

<sup>9</sup> Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

<sup>10</sup> Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 1994, 607; BU 2009, 179; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

<sup>11</sup> Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>12</sup> Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedenti modifiche: BU 2014, 53; BU 2014, 340.

<sup>13</sup> Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

<sup>14</sup> Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 594; precedente modifica: BU 2014, 340.

<sup>15</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2002, 195; BU 2012, 282.

<sup>16</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>2</sup>Le proposte concernenti i singoli istituti presentate agli organi competenti sono preavvisate dagli organi di conduzione degli istituti interessati.

### **c) contenuto ed eccezioni**

**Art. 4** <sup>1</sup>Le proposte devono indicare:

- a) i motivi che stanno alla base del progetto;
- b) la descrizione del progetto e i suoi obiettivi;
- c) i destinatari;
- d) i modi e le tecniche di attuazione;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) le eventuali deroghe a disposizioni di leggi o di atti esecutivi;
- g) il numero delle ore-lezione necessarie per la sua realizzazione;
- h) le forme di assistenza richieste;
- i) le modalità di verifica e di valutazione;
- l) le prospettive di estensione o di generalizzazione;
- m) le eventuali spese per apparecchiature, materiali, trasferte, ecc.;
- n) il nominativo dei responsabili.

<sup>2</sup>L'obbligo di attenersi a tali disposizioni concerne solo i proponenti che possono essere autorizzati ad assumere direttamente l'attività sperimentale; negli altri casi le proposte devono contemplare almeno quanto stabilito dalle lettere a), b) e c) del precedente capoverso.

### **d) rapporto descrittivo e annuale**

**Art. 5** Annualmente i responsabili di ogni sperimentazione presentano un rapporto descrittivo e valutativo all'autorità o all'organo che l'ha autorizzata.

### **e) revoca**

**Art. 6** Un'eventuale revoca avviene, di regola, al termine dell'anno scolastico.

### **Concessione deroga temporanea**

**Art. 6a**<sup>17</sup> La concessione della deroga temporanea prevista dall'art. 13 cpv. 3 lett. b) della legge spetta alle Divisioni.

### **Eccezioni al mercoledì pomeriggio**

**Art. 6b**<sup>18</sup> La concessione delle eccezioni previste dall'art. 15 cpv. 6 della legge spetta ai rispettivi uffici d'insegnamento e di formazione; è data facoltà di reclamo all'ufficio che ha concesso l'eccezione.

### **Comprensori di frequenza**

**Art. 6c**<sup>19</sup> La definizione dei comprensori di frequenza prevista dall'art. 16 della legge spetta al Dipartimento; è data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

**Art. 7** ...<sup>20</sup>

## TITOLO II Organi degli istituti scolastici CAPITOLO 1 Organi di conduzione degli istituti cantonali

### **Composizione** (art. 27 cpv. 1 Lsc)

---

<sup>17</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>18</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>19</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>20</sup> Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

**Art. 8<sup>21</sup>** La composizione della direzione di istituto è quella stabilita dall'art. 27 cpv. 1 della legge.

**Il direttore** (art. 28 e 29 Lsc)

**a) compiti**

**Art. 9** <sup>1</sup> I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall'art. 29 della legge.<sup>22</sup>

<sup>2</sup> L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:

- a) l'insegnamento, specialmente nei suoi aspetti pedagogici generali;
- b) i rapporti fra le componenti dell'istituto;
- c) la partecipazione alla vita dell'istituto;
- d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego degli operatori scolastici.

<sup>3</sup> Per quanto riguarda l'insegnamento, riservate le competenze degli organi scolastici cantonali, il direttore:

- a) assicura contributi e verifiche all'attività dei docenti mediante assistenza a lezioni, colloqui ed esame della documentazione didattica e dei piani di lavoro annuali;
- b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
- c) richiede all'occorrenza l'intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della legge.<sup>23</sup>

**b) requisiti**

**Art. 10** <sup>1</sup> Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine della scuola che dirige, dell'abilitazione all'insegnamento, di regola di un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni e di eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

<sup>2</sup> In difetto dell'abilitazione il direttore assunto è tenuto a conseguirla.

**c) onere d'insegnamento**

**Art. 11** <sup>1</sup> L'onere d'insegnamento del direttore è di regola di almeno 4 ore-lezione settimanali.

<sup>2</sup> Il Dipartimento può concedere l'esonero per ragioni attinenti alla situazione dell'istituto o per l'esecuzione di compiti speciali.

**d) rientro nell'insegnamento**

**Art. 12** Il direttore che cessa o lascia la sua funzione ha il diritto di riprendere l'insegnamento nella sede se ciò è possibile tenuto conto della sua anzianità di servizio e con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

**Il vicedirettore** (art. 28 e 29 Lsc)

**a) compiti**

**Art. 13** Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

**b) requisiti**

**Art. 14** <sup>1</sup> Il vicedirettore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per l'assunzione nel grado e nell'ordine di scuola in cui opera, dell'abilitazione all'insegnamento e, di regola, di un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni.

<sup>2</sup> In difetto dell'abilitazione all'insegnamento, il vicedirettore assunto è tenuto a conseguirla.

**c) riduzione d'orario**

**Art. 15** <sup>1</sup> Riservata l'applicazione dell'art. 20a, la funzione di vicedirettore comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento.<sup>24</sup>

- a) di 8 ore-lezione negli istituti fino a 250 allievi, rispettivamente 625 nelle scuole per apprendisti;
- b) di 10 ore-lezione negli istituti da 251 a 450 allievi, rispettivamente da 626 a 1125 nelle scuole per apprendisti;

<sup>21</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>22</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>23</sup> Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>24</sup> Frase modificata dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 695.

- c) di 12 ore-lezione negli istituti con oltre 450 allievi, rispettivamente 1126 nelle scuole per apprendisti.

**d) rientro nell'insegnamento**

<sup>2</sup>Le modalità di rientro nell'insegnamento del vicedirettore sono quelle previste per il direttore.

**e) numero dei vicedirettori**

**Art. 16** <sup>1</sup>Il numero dei vicedirettori è stabilito come segue:

- a) 1 vicedirettore nelle scuole medie e nelle scuole professionali eccetto quelle di cui alla lettera b);<sup>25</sup>  
b) 2 vicedirettori nelle scuole per apprendisti con più di 1250 allievi, nei licei e nella scuola cantonale di commercio.

<sup>2</sup>Tale numero può essere eccezionalmente modificato dal Consiglio di Stato.

**Direttore e vicedirettore delle scuole professionali commerciali**

**Art. 17** La nomina del direttore e del vicedirettore delle scuole professionali commerciali è regolata dalla Convenzione stipulata tra il Consiglio di Stato e la Federazione delle sezioni ticinesi della Società svizzera degli impiegati di commercio.

**Membri del consiglio di direzione eletti dai docenti**

(art. 34 Lsc)

**a) designazione**

**Art. 18** <sup>1</sup>Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dal Consiglio di Stato.

**b) requisiti**

<sup>2</sup>I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

**c) onere complessivo di attività**

<sup>3</sup>L'attività complessiva esercitata dai membri del consiglio di direzione eletti dai docenti dev'essere equivalente ad almeno 3/4 dell'onere d'insegnamento a orario completo.

**d) numero dei membri**

**Art. 19** <sup>1</sup>Il numero dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti è di 2.

<sup>2</sup>Tale numero può eccezionalmente essere modificato dal Consiglio di Stato.

**e) riduzione d'orario**

**Art. 20** <sup>1</sup>Riservata l'applicazione dell'art. 20a, la funzione di membro comporta una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento.<sup>26</sup>

- a) di 4 ore-lezione negli istituti fino a 250 allievi, rispettivamente 625 nelle scuole per apprendisti;  
b) di 7 ore-lezione negli istituti da 251 a 450 allievi, rispettivamente da 626 a 1125 nelle scuole per apprendisti;  
c) di 9 ore-lezione negli istituti con oltre 450 allievi, rispettivamente 1126 nelle scuole per apprendisti.

<sup>2</sup>Nel caso di istituti con esigenze particolari, il Consiglio di Stato può derogare ai parametri indicati nel capoverso precedente.

**Diversa ripartizione delle ore di riduzione**

**Art. 20a**<sup>27</sup> <sup>1</sup>Prima di iniziare la procedura per la designazione dei collaboratori di direzione che entreranno in carica per il nuovo biennio, il Consiglio di direzione può decidere una diversa ripartizione delle ore disponibili per i collaboratori di direzione come pure per la funzione di vicedirettore.

<sup>2</sup>Parte della dotazione oraria di cui al cpv. 1 può essere attribuita a personale amministrativo o tecnico con lo scopo di potenziare il lavoro di segretariato, la manutenzione del settore informatico o altre funzioni di tipo amministrativo.

<sup>25</sup> Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

<sup>26</sup> Frase modificata dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 695.

<sup>27</sup> Art. introdotto dal R 27.11.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 695.

<sup>3</sup>La parte di ore attribuita di cui al cpv. 2 non può essere superiore alla metà delle ore cui hanno diritto ogni collaboratore o vicedirettore, al fine di salvaguardare un corretto esercizio delle mansioni pedagogiche.

<sup>4</sup>La ripartizione delle ore, di regola, è valida per l'intero biennio durante il quale resta in carica il Consiglio di direzione.

<sup>5</sup>Per determinare il grado di assunzione del personale di cui al cpv. 2 fa stato l'onere finanziario delle ore-lezione destinate a questo scopo secondo modalità definite dal Dipartimento.

<sup>6</sup>Il personale amministrativo è assunto con lo statuto d'incarico previsto dall'art. 15 Lord.

#### **f) termine del mandato**

**Art. 21** Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell'inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

#### **g) base di calcolo**

**Art. 22** <sup>1</sup>La riduzione d'orario per l'esercizio della funzione di vicedirettore e di membro del consiglio di direzione è calcolata in base ad un denominatore uguale per tutti i docenti dello stesso grado o ordine di scuola; tale denominatore corrisponde all'onere d'insegnamento dei docenti di materie generali.

<sup>2</sup>La durata effettiva dell'attività di vicedirettore, rispettivamente di membro del consiglio di direzione, si ottiene moltiplicando il numero delle ore-lezione di riduzione concesse per i coefficienti propri ad ogni grado o ordine di scuola, in base a una normativa stabilita dal Dipartimento.

### **Il consiglio di direzione (art. 35 Lsc)**

#### **a) compiti**

**Art. 23** <sup>1</sup>I compiti del consiglio di direzione sono definiti dall'art. 35 della legge.<sup>28</sup>

<sup>2</sup>La ripartizione dei compiti all'interno del consiglio di direzione è decisa dal consiglio di direzione stesso.

#### **b) riunioni e verbali**

<sup>3</sup>Il consiglio di direzione si riunisce, di regola, almeno una volta la settimana.

<sup>4</sup>Di ogni seduta viene tenuto un verbale.

### **Il collegio dei docenti (art. 36 e 37 Lsc)**

#### **a) membri del collegio**

**Art. 24** <sup>1</sup>I docenti e gli altri operatori pedagogici possono essere, a pieno titolo, membri di un solo collegio; per la definizione fa stato la sede di servizio.

<sup>2</sup>Sono considerati operatori pedagogici gli orientatori scolastici e professionali, i bibliotecari, i logopedisti e gli psicomotricisti; quando essi operano in più sedi il Dipartimento stabilisce in quale istituto fanno parte del collegio dei docenti.

<sup>3</sup>I docenti e gli operatori pedagogici che non hanno la sede di servizio nell'istituto, come pure i docenti di scuola speciale operanti nella sede, possono partecipare alle sedute del collegio, a titolo consultivo, compatibilmente con i propri impegni d'insegnamento.

<sup>4</sup>Il direttore e il vicedirettore sono membri del collegio dei docenti.

#### **b) compiti**

**Art. 25**<sup>29</sup> I compiti del collegio dei docenti sono definiti dall'art. 37 della legge. Compiti particolari possono essere previsti dal regolamento interno dell'istituto.

#### **c) presidenza**

**Art. 26** <sup>1</sup>Il collegio dei docenti designa all'inizio di ogni anno scolastico un presidente cui compete la direzione delle sedute; egli può essere affiancato da un vicepresidente e da un segretario.

<sup>2</sup>Le cariche di cui al cpv. precedente sono incompatibili con quella di membro del consiglio di direzione.

---

<sup>28</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>29</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

#### **d) riunioni**

**Art. 27** 1 Il collegio dei docenti si riunisce almeno due volte all'anno.

2 La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri del collegio.

3 Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali gli uffici d'insegnamento e di formazione possono concedere delle deroghe.<sup>30</sup>

#### **e) partecipazione delle altre componenti alle sedute**

**Art. 28** Una rappresentanza delle altre componenti della scuola può essere invitata dal collegio a partecipare alle sedute senza diritto di voto; il numero dei rappresentanti e le modalità di partecipazione sono fissate dal regolamento interno dell'istituto.

#### **f) convocazione**

**Art. 29** 1 Il collegio dei docenti è convocato dal direttore o per propria iniziativa o per richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei membri del collegio, sentito il presidente.

2 La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo che in caso di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

#### **g) quorum**

**Art. 30** 1 Il collegio può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.

2 In mancanza del numero legale per deliberare il collegio è riconvocato entro due settimane.

#### **h) deliberazioni e verbale**

**Art. 31** 1 Le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'elenco delle trattande; in casi urgenti, all'inizio della seduta, il collegio può inserire nuove trattande previo consenso della maggioranza assoluta dei membri presenti.

2 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo le norme stabilite dal regolamento interno dell'istituto.

3 A richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

4 Di ogni seduta viene steso un verbale.

#### **Istituti di scuola speciale (art. 24 Lsc)**

**Art. 32**<sup>31</sup> Per gli istituti di scuola speciale fanno stato le indicazioni previste dal regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012.

## **CAPITOLO 2**

### **Organi di conduzione degli istituti comunali o consortili della scuola dell'infanzia e della scuola elementare**

#### **Composizione e finanziamento**

(art. 27 Lsc e art. 34 cpv. 3 Lstip)

**Art. 33** 1 La composizione della direzione degli istituti comunali e consortili spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile, sulla base delle possibilità indicate all'art. 27 cpv. 3 e 4 della legge.<sup>32</sup>

2 I relativi oneri sono interamente a carico dell'autorità di nomina.

#### **Il direttore (art. 30 e 31 Lsc)**

##### **a) compiti**

**Art. 34** 1 I compiti specifici del direttore sono stabiliti dall'art. 31 della legge; negli istituti dove non esiste il consiglio di direzione il direttore assume anche i compiti previsti dall'art. 35 della legge.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>31</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>32</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>33</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>2</sup>Il direttore inoltre:

- a) coordina l'organizzazione dei servizi e delle attività extrascolastiche;<sup>34</sup>
- b) coordina l'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche.

#### **b) vigilanza e consulenza**

**Art. 35** L'opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica riguarda:

- a) le attività educative e l'insegnamento;
- b) i rapporti con gli allievi e i genitori;
- c) la vita dell'istituto;
- d) il rispetto delle norme che disciplinano il rapporto d'impiego degli operatori scolastici.

#### **c) attività educative e insegnamento**

**Art. 36** Per quanto riguarda le attività educative e l'insegnamento, il direttore:

- a) collabora con l'ispettorato, assumendo i compiti pedagogico-didattici che esso gli attribuisce sulla base delle indicazioni cantonali;<sup>35</sup>
- b) presta particolare assistenza ai docenti neoassunti;
- c) richiede, all'occorrenza, l'intervento o la collaborazione degli organi scolastici cantonali previsti dall'art. 11 della legge.<sup>36</sup>

#### **d) requisiti**

**Art. 37** <sup>1</sup>Il direttore deve essere in possesso di un titolo accademico o di un'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari o nelle scuole dell'infanzia.<sup>37</sup>

<sup>2</sup>Egli deve inoltre possedere, di regola, un'esperienza d'insegnamento di almeno 4 anni ed eventuali altri requisiti, indicati nel bando di concorso, richiesti dallo specifico carattere di determinati istituti.

#### **e) onere di lavoro**

**Art. 38**<sup>38</sup> <sup>1</sup>Il direttore può essere assunto a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore a metà tempo.

<sup>2</sup>In caso di assunzione parziale, non può assumere la funzione di docente titolare o di materie speciali nell'istituto di cui è direttore.<sup>39</sup>

### **Il vicedirettore (art. 30 e 31 Lsc)**

#### **a) compiti**

**Art. 39** Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e, in caso di assenza o di impedimento del direttore, ne assume i compiti e le responsabilità.

#### **b) requisiti**

**Art. 40** <sup>1</sup>Il vicedirettore deve essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 37 cpv. 1 del presente regolamento.

#### **c) onere di lavoro**

<sup>2</sup>Il vicedirettore può essere assunto a tempo pieno, a tempo parziale oppure senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso egli beneficia di un compenso stabilito dall'autorità di nomina.<sup>40</sup>

<sup>3</sup>Valgono le disposizioni previste dall'art. 22 cpv. 2 del presente regolamento.

---

<sup>34</sup> Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

<sup>35</sup> Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>36</sup> Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>37</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2001, 370.

<sup>38</sup> Disposizione transitoria:

L'Ufficio delle scuole comunali può autorizzare deroghe al principio di cui all'art. 38 cpv. 2 per il solo anno scolastico 2015/2016; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

<sup>39</sup> Cpv. introdotto dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

<sup>40</sup> Cpv. modificato dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.



#### **d) numero dei vicedirettori**

**Art. 41** Il numero dei vicedirettori di un istituto comunale o consortile è deciso dal municipio, rispettivamente dalla delegazione scolastica consortile.

#### **Membrî del consiglio di direzione eletti dai docenti**

(art. 34 Lsc)

##### **a) istituzione del consiglio di direzione**

**Art. 42** L'istituzione del consiglio di direzione spetta al municipio, rispettivamente alla delegazione scolastica consortile.

##### **b) designazione**

**Art. 43** <sup>1</sup>Il collegio dei docenti elegge i membri del consiglio di direzione di sua spettanza; la designazione è ratificata dall'autorità di nomina.

##### **c) requisiti**

<sup>2</sup>I candidati alla carica di membro del consiglio di direzione devono essere docenti nominati o incaricati almeno a metà tempo nella sede interessata, avere un'esperienza d'insegnamento di almeno 3 anni e avere la sede di servizio nella sede interessata.

##### **d) numero dei membri**

**Art. 44**<sup>41</sup> Il numero dei membri eletti dai docenti è stabilito dall'autorità di nomina, riservate le disposizioni dell'art. 34 cpv. 1 della legge.

##### **e) riduzione dell'onere d'insegnamento**

**Art. 45** <sup>1</sup>La funzione di membro del consiglio di direzione comporta:

- a) una riduzione settimanale dell'onere d'insegnamento, oppure<sup>42</sup>
- b) nel caso di un docente assunto a tempo parziale, un incarico aggiuntivo.<sup>43</sup>

<sup>2</sup>Se quanto previsto al cpv. 1 non è possibile, l'autorità di nomina corrisponde un adeguato compenso.

<sup>3</sup>Valgono le disposizioni previste dall'art. 22 cpv. 2 del presente regolamento.

##### **f) sostituzione, orario e termine del mandato**

**Art. 46** <sup>1</sup>Per la sostituzione dei docenti titolari e contitolari eletti nel consiglio di direzione che beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento, l'autorità di nomina procede mediante incarico annuale, previo concorso.

<sup>2</sup>...

<sup>3</sup>Al termine del loro mandato i membri del consiglio di direzione eletti dai docenti sono reintegrati nella funzione da loro occupata al momento dell'inizio del loro mandato quali collaboratori di direzione, con precedenza rispetto ai docenti entrati successivamente nell'istituto.

**Art. 47** ...<sup>45</sup>

#### **Il consiglio di direzione**

**Art. 48** Valgono le disposizioni previste dall'art. 23 del presente regolamento.

#### **Il collegio dei docenti**

**Art. 49** Valgono le disposizioni previste dagli art. da 24 a 31 del presente regolamento.

### **CAPITOLO 3**

#### **Organi di conduzione degli istituti comunali postobbligatori**

---

<sup>41</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 1996, 417.

<sup>42</sup> Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

<sup>43</sup> Lett. modificata dal R 26.6.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 282.

<sup>44</sup> Cpv. abrogato dal R 6.11.2001; in vigore dal 1.7.2002 - BU 2001, 370.

<sup>45</sup> Art. abrogato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2012, 282.

## CAPITOLO 4 Organi pedagogico-didattici

### Il consiglio di classe (art. 38 Lsc)

#### a) composizione

**Art. 51**<sup>47</sup> Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano le materie obbligatorie nella stessa classe formano il consiglio di classe.

#### b) compiti

**Art. 52** Il consiglio di classe ha i seguenti compiti:

- a) assicura l'informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziative di coordinamento degli insegnamenti e di programmazione di attività della classe;
- b) esamina i risultati conseguiti dagli allievi alla fine di ogni periodo scolastico e discute il bilancio del lavoro della classe e di ogni allievo; comunica alle famiglie, agli allievi e ai datori di lavoro, secondo il caso, i risultati conseguiti al termine di ogni periodo;
- c) esamina le difficoltà che gli allievi incontrano nella vita scolastica e propone i possibili rimedi;
- d) esamina i casi personali e collettivi che gli vengono sottoposti;
- e) prende, presieduto dal direttore, le opportune decisioni a fine anno sul passaggio degli allievi da una classe a quella successiva e sul rilascio degli attestati finali; sono riservate le disposizioni particolari per le scuole postobbligatorie.<sup>48</sup>

#### c) riunioni

**Art. 53** <sup>1</sup>Il consiglio di classe si riunisce:

- a) all'inizio dell'anno scolastico;
- b) alla fine di ogni periodo scolastico;
- c) alla fine dell'anno scolastico.

<sup>2</sup>Il consiglio di classe può essere inoltre convocato, secondo le necessità, dal direttore, dal consiglio di direzione o dal docente di classe o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti della classe.

<sup>3</sup>Di regola le riunioni hanno luogo fuori dal tempo di lezione. Riunioni in tempo di lezione sono ammesse solo a partire dalle 16.30; in casi eccezionali gli uffici d'insegnamento e di formazione possono concedere delle deroghe.<sup>49</sup>

#### d) partecipazione

**Art. 54** <sup>1</sup>La partecipazione alle riunioni del consiglio di classe è obbligatoria per i docenti delle materie obbligatorie.

<sup>2</sup>La partecipazione dei docenti delle materie opzionali e facoltative e degli operatori pedagogici è definita nei regolamenti delle leggi speciali.

#### e) modalità di funzionamento

**Art. 55** La convocazione del consiglio di classe deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta, salvo in casi di urgenza; la convocazione è accompagnata dall'elenco delle trattande.

#### f) decisioni sulla promozione degli allievi

**Art. 56** <sup>1</sup>Nel caso di decisioni sulla promozione degli allievi il consiglio di classe può deliberare solo se sono presenti tutti i suoi membri.

<sup>2</sup>Qualora per motivi di forza maggiore si verificano assenze, le deliberazioni avranno luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione di istituto, sussistano le condizioni per una decisione corretta.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

<sup>47</sup> Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

<sup>48</sup> Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>49</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>50</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>3</sup>I docenti riuniti per decidere della promozione di un allievo non possono astenersi dal voto; non è consentito il voto segreto.

<sup>4</sup>Delle decisioni prese si stende un verbale.

## **Il docente di classe** (art. 38 Lsc)

### **a) attribuzione**

**Art. 57**<sup>51</sup> 1A ogni classe delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnato un docente di classe.

2A un docente delle scuole medie e delle scuole postobbligatorie è assegnata, di regola, una sola docenza di classe; nelle scuole professionali con tirocinio in azienda allo stesso docente possono essere assegnate, con criteri di proporzionalità, più docenze di classe.

<sup>3</sup>Al docente di classe è riconosciuta la riduzione dell'orario di insegnamento prevista dai regolamenti di applicazione delle leggi speciali.

### **b) compiti**

**Art. 58** I compiti del docente di classe sono:

- a) riunire e presiedere il consiglio di classe tranne nel caso di cui all'art. 52 lett. e) del presente regolamento;
- b) curare il buon andamento della classe e assicurare i contatti con le famiglie e, nelle scuole per apprendisti, con i maestri di tirocinio;
- c) verificare il carico complessivo di lavoro degli allievi, segnatamente per quanto attiene alle verifiche in classe e ai compiti a domicilio;
- d) valutare i problemi scolastici dei singoli allievi e mettersi a loro disposizione per aiutarli a risolverli;
- e) curare la redazione dei rapporti periodici di valutazione scolastica degli allievi;
- f) collaborare con l'orientatore scolastico e professionale, con il Servizio di sostegno pedagogico e con altri servizi.

## **Gruppi di docenti per materie** (art. 10 cpv. 2 c Lsc)

**Art. 59** 1A partire dalla scuola media i docenti formano dei gruppi per ogni materia d'insegnamento o per materie affini. Di regola la costituzione avviene per istituto.

2I compiti e le modalità di funzionamento sono definiti nei regolamenti delle leggi speciali.

## **CAPITOLO 5**

### **Organi di rappresentanza**

## **L'assemblea degli allievi** (art. 39 e 40 Lsc)

### **a) costituzione e riunioni**

**Art. 60**<sup>52</sup> 1A partire dal secondo biennio della scuola media gli allievi si costituiscono in assemblea.

2La costituzione avviene previa informazione degli allievi da parte della direzione di istituto.

3Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.

4Le riunioni possono aver luogo anche in tempo di lezione; in tal caso possono essere utilizzate, ogni anno, al massimo 10 ore-lezione.

5Per le scuole professionali con tirocinio in azienda i regolamenti di applicazione delle leggi speciali possono prevedere modalità particolari di funzionamento dell'assemblea.

### **b) regolamento**

**Art. 61** L'assemblea degli allievi è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa; esso è approvato dal consiglio di direzione.

## **Riunioni degli allievi di una o più classi**

(art. 43 cpv. 2 Lsc)

### **a) scopo**

---

<sup>51</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>52</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

**Art. 62** 1Gli allievi di una classe o di più classi possono essere riuniti per esaminare e discutere i problemi scolastici e parascolastici della classe o delle classi stesse.

#### **b) riunioni**

2Le riunioni hanno luogo, di regola, fuori dell'orario di lezione; esse possono essere indette a partire dalla scuola media; i docenti interessati vi partecipano.

3Le riunioni sono convocate dal consiglio di direzione per propria iniziativa o su richiesta degli allievi o dei docenti.

### **L'assemblea dei genitori (art. 41 e 42 Lsc)**

#### **a) costituzione e riunioni**

**Art. 63**<sup>53</sup> 1I genitori degli allievi si costituiscono in assemblea.

2La costituzione avviene previa informazione dei genitori da parte della direzione di istituto.

3Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione di istituto sulle decisioni adottate.

#### **b) regolamento**

**Art. 64** 1L'assemblea dei genitori è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa; esso è approvato:

a) dal consiglio di direzione per gli istituti cantonali;<sup>54</sup>

b) dagli ispettorati per gli altri istituti comunali e per le scuole speciali.<sup>55</sup>

2Tutti i detentori dell'autorità parentale hanno diritto di voto.

### **Il consiglio d'istituto (art. 26 Lsc)**

#### **a) Istituzione**

**Art. 65** 1Il consiglio d'istituto è istituito quando vi sia il consenso degli organi seguenti:

a) nelle scuole cantonali; del consiglio di direzione, del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori e dell'assemblea degli allievi;<sup>56</sup>

b) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari: del collegio dei docenti, dell'assemblea dei genitori, del municipio o della delegazione scolastica consortile e, a seconda dei casi, del consiglio di direzione o della direzione di istituto.<sup>57</sup>

2Il consenso è espresso su richiesta della direzione, previa adeguata informazione delle componenti.

#### **b) compiti**

**Art. 66**<sup>58</sup> I compiti assegnati al consiglio d'istituto sono definiti dall'art. 26 della legge.

#### **c) modalità di elezione**

**Art. 67** I rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli allievi sono eletti per un anno scolastico dalle rispettive assemblee entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.

#### **d) rappresentanti dei comuni**

**Art. 68** 1Quando un istituto accoglie allievi provenienti da uno fino a tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto è fatta dai rispettivi municipi, Ogni comune, indipendentemente dal numero degli allievi che frequentano l'istituto, deve essere rappresentato da almeno un membro.

2Quando un istituto accoglie allievi provenienti da più di tre comuni la designazione dei 3 rappresentanti comunali nel consiglio d'istituto avviene per sorteggio fra i comuni che hanno posto la loro candidatura. In ogni caso il rappresentante del comune sede dell'istituto vi fa parte di diritto.

3Per la scuola media i rappresentanti comunali sono scelti dalla Commissione scolastica intercomunale fra i suoi membri.

---

<sup>53</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>54</sup> Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

<sup>55</sup> Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>56</sup> Lett. modificata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

<sup>57</sup> Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>58</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>4</sup>I rappresentanti dei comuni sono designati entro le prime sei settimane di scuola, rimangono in carica per due anni e sono sempre rieleggibili.

#### e) modalità di funzionamento

**Art. 69** <sup>1</sup>Nella prima seduta dell'anno scolastico il consiglio d'istituto elegge fra i suoi membri il presidente e il segretario; essi rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili.

<sup>2</sup>Di ogni seduta viene redatto un verbale.

#### f) convocazione

**Art. 70** <sup>1</sup>Il consiglio d'istituto è convocato dal presidente per iniziativa:

- a) del presidente stesso;
- b) del consiglio di direzione;
- c) di un terzo dei suoi membri;
- d) del Dipartimento.

<sup>2</sup>La prima seduta dell'anno scolastico è convocata direttamente dal consiglio di direzione.

#### Disposizioni comuni (art. 44 Lsc)

**Art. 71**<sup>59</sup> <sup>1</sup>Le disposizioni comuni indicate all'art. 44 della legge valgono per i seguenti organi:

- a) assemblea degli allievi;
- b) assemblea dei genitori;
- c) consiglio d'istituto.

<sup>2</sup>La possibilità di riconvocarsi secondo l'art. 44 lett. c) della legge vale solo per l'assemblea dei genitori.

**Art. 71a** ...<sup>60</sup>

## CAPITOLO 6 Regolamento degli istituti

#### Regolamento interno (art. 24 cpv 7 Lsc)

**Art. 72**<sup>61</sup> Entro un anno dalla sua costituzione, ogni istituto deve darsi un regolamento interno, preventivamente sottoposto in consultazione alle sue componenti, la cui approvazione spetta al Dipartimento per le scuole cantonali e ai municipi, rispettivamente alle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali e consortili, su preavviso degli ispettorati.

## TITOLO III Insegnamento privato

#### Insegnamento in lingua italiana (art. 80 cpv. 2 Lsc)

**Art. 73** <sup>1</sup>La deroga prevista dall'art. 80 cpv. 2 della legge è concessa dal Dipartimento solo nel caso di famiglie che risiedono temporaneamente e per un massimo di sei anni nel Cantone.<sup>62</sup>

<sup>2</sup>Durante tale periodo agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento deve essere impartito, almeno nella misura di 1/5 dell'orario settimanale, in lingua italiana.<sup>63</sup>

<sup>3</sup>Dopo i sei anni la famiglia deve iscrivere i propri figli in età d'obbligo scolastico in una scuola pubblica o privata in cui l'insegnamento sia impartito interamente in lingua italiana.<sup>64</sup>

<sup>4</sup>È riservata l'applicazione degli art. 53 cpv. 2 e 54 della legge.<sup>65</sup>

---

<sup>59</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>60</sup> Art. abrogato dal R 22.1.2014; in vigore dal 24.1.2014 - BU 2014, 53; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>61</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>62</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2005, 13.

<sup>63</sup> Cpv. modificato dal R 12.1.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 13.

<sup>64</sup> Cpv. modificato dal R 12.1.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 13; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>65</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

### **Apertura ed esercizio di scuole private**

**Art. 73a**<sup>66</sup> 1L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di scuole private deve essere richiesta al Dipartimento presentando un'istanza motivata.

2Per le scuole dell'obbligo l'istanza deve contenere in particolare la descrizione del progetto pedagogico, che deve essere congruente con quanto disposto dalla legge, ed un piano economico che attesti la sostenibilità finanziaria della scuola a medio termine.

3All'istanza vanno allegati i documenti previsti dalla legge (art. 82 cpv. 4 e 5, 83 cpv. 1 e 2, 86 cpv. 2), nonché un'attestazione di idoneità dei locali giusta gli art. 82 cpv. 6 e 86 cpv. 3 della legge.

4La decisione sul rilascio dell'autorizzazione, sulla sua limitazione e sulla sua revoca compete al Dipartimento.

5È data facoltà di reclamo allo stesso Dipartimento.

### **Vigilanza generale e didattica sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate**

(art. 82, 83 e 96 Lsc)<sup>67</sup>

**Art. 74**<sup>68</sup> 1Nell'ambito della vigilanza generale e didattica delle scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari al riconoscimento siano costantemente soddisfatti.

2La vigilanza è esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche.

3Il Dipartimento vigila anche affinché nell'esercizio dell'attività scolastica le scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate rispettino le disposizioni relative all'insegnamento contenute nelle leggi speciali e nei rispettivi regolamenti di applicazione, con particolare riferimento ai piani di studio, alle valutazioni e ai criteri di promozione, alla durata e all'organizzazione dell'anno scolastico.

4La presente disposizione si applica anche alle scuole speciali private.

### **Vigilanza generale sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private non parificate** (art. 82 e 85 Lsc)<sup>69</sup>

**Art. 75**<sup>70</sup> 1Nell'ambito della vigilanza generale sulle scuole dell'infanzia, elementari e medie private non parificate, il Dipartimento accerta che i requisiti necessari all'apertura e all'esercizio siano costantemente soddisfatti.

2La vigilanza è esercitata dagli organi a questo preposti per le corrispondenti scuole pubbliche.

### **Elenco delle scuole private dell'infanzia, elementari e medie**<sup>71</sup>

**Art. 76**<sup>72</sup> Il Dipartimento pubblica annualmente l'elenco delle scuole private dell'infanzia, elementari e medie parificate e non parificate.

**Art. 77** ...<sup>73</sup>

**Art. 78** ...<sup>74</sup>

**Art. 79** ...<sup>75</sup>

---

<sup>66</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>67</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

<sup>68</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282.

<sup>69</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

<sup>70</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282.

<sup>71</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

<sup>72</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedente modifica: BU 2012, 282.

<sup>73</sup> Art. abrogato dal R 15.4.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 199; precedenti modifiche: BU 2003, 417; BU 2012, 282.

<sup>74</sup> Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417; precedente modifica: BU 1994, 77; BU 2002, 76; BU 2003, 369.

**Passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate** (art. 85 cpv. 2 Lsc)<sup>76</sup>

**Art. 80**<sup>77</sup> 1Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, elementari e medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato al superamento di una prova di accertamento.

2I criteri della prova sono definiti:

- a) dal collegio degli ispettori per le scuole comunali;
- b) dalla conferenza cantonale dei direttori di scuola media, in collaborazione con gli esperti di materia, per la scuola media.

3Le prove di accertamento sono organizzate dalle direzioni di istituto interessate in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti di applicazione delle leggi speciali.

**Passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche** (art. 85 cpv. 3 Lsc)

**Art. 81** 1Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate e dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.<sup>78</sup>

2Gli esami d'ammissione sono organizzati entro la fine di agosto, di regola in ogni istituto di scuola media superiore, in base alle modalità stabilite dai rispettivi regolamenti degli studi.

**Insegnamento presso le famiglie**

**Art. 81a**<sup>79</sup> La concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 90 della legge spetta alla Divisione della scuola; è data facoltà di reclamo alla stessa Divisione.

TITOLO IV

**Norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche**

CAPITOLO 1

**Generalità**

**Ricorso contro le valutazioni scolastiche** (art. 96 Lsc)

**a) campo di applicazione**

**Art. 82** 1Le norme concernenti la procedura di ricorso in materia di valutazioni scolastiche si applicano sia alle scuole pubbliche sia alle scuole parificate.

2Il ricorso è proponibile solamente contro quelle finali o d'esame.

**b) autorità di ricorso** (art. 11 e 27 Lsc)

3Il ricorso è proponibile:

- a) all'ispettorato per le valutazioni nelle scuole dell'infanzia ed elementare;<sup>80</sup>
- b) alla direzione di istituto, in tutti gli altri casi;<sup>81</sup>
- c) al Consiglio di Stato contro le decisioni delle due precedenti istanze.<sup>82</sup>

CAPITOLO 2

**Ricorsi in prima istanza**

---

<sup>75</sup> Art. abrogato dal R 2.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2003, 417.

<sup>76</sup> Nota marginale modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286.

<sup>77</sup> Art. modificato dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2003, 369; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

<sup>78</sup> Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.

<sup>79</sup> Art. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340; precedente modifica: BU 2003, 369.

<sup>80</sup> Lett. modificata dal R 3.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 286; precedenti modifiche: BU 2009, 309; BU 2012, 282; BU 2014, 340.

<sup>81</sup> Lett. modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>82</sup> Lett. modificata dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.

## Ricorsi all'ispettorato e alla direzione di istituto

(art. 96 cpv. 2 Lsc)<sup>83</sup>

**Art. 83** <sup>1</sup>Hanno facoltà di ricorso gli allievi e le allieve personalmente interessate se hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, altrimenti i loro genitori o tutori, o i loro rappresentanti legali.

2...<sup>84</sup>

3...<sup>85</sup>

## Ricevibilità e irricevibilità (art. 92 Lsc)

**Art. 84** <sup>1</sup>I ricorsi che non adempiono ai requisiti di cui all'art. 83 sono rinviati al ricorrente per completazione sotto comminatoria di irricevibilità una volta trascorso il nuovo termine assegnato.

<sup>2</sup>Ai ricorsi dichiarati irricevibili è applicabile quanto previsto dall'art. 92 Lsc.

## Evasione dei ricorsi

**Art. 85**<sup>86</sup> <sup>1</sup>I ricorsi sono trasmessi d'ufficio per decisione all'autorità competente secondo la legge (ispettorato o direzione di istituto).<sup>87</sup>

<sup>2</sup>L'ispettorato o la direzione di istituto decidono dopo avere accertato i fatti rilevanti e avere dato la possibilità al ricorrente e ai docenti di essere sentiti, per iscritto od oralmente.<sup>88</sup>

<sup>3</sup>Quando il ricorso concerne decisioni del consiglio di classe, ed esso non può riunirsi compatibilmente con l'urgenza di una decisione sul futuro scolastico dell'allievo, in sua vece può essere sentito il solo docente di classe.

<sup>4</sup>La decisione deve essere motivata, indicare il termine di ricorso al Consiglio di Stato ed essere comunicata al ricorrente per lettera raccomandata.<sup>89</sup>

**Art. 86** ...<sup>90</sup>

**Art. 87** ...<sup>91</sup>

## CAPITOLO 3 Ricorsi in seconda istanza

**Art. 88** ...<sup>92</sup>

**Art. 89** ...<sup>93</sup>

## TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

**Art. 90** ...<sup>94</sup>

## Pubblicazione ed entrata in vigore

**Art. 91** <sup>1</sup>Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1992/1993 e si applica pertanto, laddove è il caso, anche alle attività organizzative che ne costituiscono la preparazione.

<sup>83</sup> Nota marginale modificata dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>84</sup> Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

<sup>85</sup> Cpv. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

<sup>86</sup> Art. modificato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

<sup>87</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>88</sup> Cpv. modificato dal R 1.7.2014; in vigore a partire dall'anno scolastico 2014/2015 - BU 2014, 340.

<sup>89</sup> Cpv. modificato dal R 7.7.2009; in vigore dal 7.7.2009 - BU 2009, 309.

<sup>90</sup> Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

<sup>91</sup> Art. abrogato dal R 7.6.1995; in vigore dal 13.6.1995 - BU 1995, 303.

<sup>92</sup> Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118; precedente modifica: BU 2009, 309.

<sup>93</sup> Art. abrogato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

<sup>94</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 369.



<sup>2</sup>Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogate le decisioni governative anteriori al presente regolamento e attinenti alla materia ivi contenuta.

Pubblicato nel BU **1992**, 177.

**Norma transitoria**

Le tasse di cui all'art. 1b si applicano per coloro che richiedono di frequentare per la prima volta queste scuole a partire dall'anno scolastico 2009/10; per coloro che già frequentano nel 2008/09 queste scuole si applicano - fino alla conclusione degli studi presso le scuole interessate - le tasse precedentemente previste.

Tasse precedenti:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a) scuola media                             | fr. 4000.--                  |
| b) scuole medie superiori e scuole speciali | da fr. 5000.-- a fr. 7000.-- |
| c) scuole professionali                     | da fr. 3000.-- a fr. 7000.-- |

---

BU **2009**, 179.